Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 ottobre 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 3 agosto 1964
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1964
registro n. 73 Difesa-Esercito, foglio n. 387

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

FALCO Giovanni, nato a Dronero (Cuneo) il 15 novembre 1913, tenente Gruppo Bande Uollo-Ambassel. — Comandante di una Banda del Gruppo Uollo-Ambassel, durante un violento combattimento contro soverchianti forze nemiche che accerchiavano il presidio, accortosi che il comandante della Banda viciniore era stato mortalmente colpito e che il reparto stava per essere travolto, con ammirevole audacia e tempestività si lanciava, alla testa della propria banda, al contrassalto del nemico e, dopo aspra lotta, lo costringeva a ripiegare. — Debra-Tabor, 12 giugno 1941.

(7870)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 settembre 1964, n. 891.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di revisione del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea per rendere applicabile alle Antille Olandesi il regime speciale d'associazione definito nella quarta parte del Trattato, con Protocollo ed Atto finale, firmata a Bruxelles il 13 novembre 1962.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di revisione del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea per rendere applicabile alle Antille Olandesi il regime speciale di associazione definito nella IV parte del Trattato, con Protocollo ed Atto finale, firmata a Bruxelles il 13 novembre 1962.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 3 della Convenzione di cui allo stesso articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — SARAGAT — TAVIANI — REALE — PIERACCINI — TREMELLONI — COLOMBO — FERRARI AGGRADI — MEDICI — DELLE FAVE — MATTARELLA — BO

Visto, *il Guardasigilli* REALE

Convenzione di revisione del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea per rendere applicabile alle Antille Olandesi il regime speciale d'associazione definito nella IV parte del Trattato.

Sua Maestà il Re dei Belgi,

Il Presidente della Repubblica Federale di Germania,

Il Presidente della Repubblica Francese,

Il Presidente della Repubblica Italiana,

Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo,

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

Considerando il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, e la Dichiarazione di Intenzioni per l'associazione delle Antille Olandesi a detta Comunità, fatta lo stesso giorno dai loro Governi e allegata all'Atto finale della Conferenza intergovernativa per il Mercato Comune e l'Euratom;

Desiderosi di porre l'associazione economica delle Antille Olandesi alla Comunità Economica Europea, chiesta dal Regno dei Paesi Bassi, sotto il regime speciale definito nella IV parte del Trattato, accompagnato da disposizioni particolari sull'importazione nella Comunità di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille Olandesi;

Visto il parere favorevole del Consiglio in data 22 ottobre 1962 espresso previa consultazione del Parlamento Europeo e della Commissione;

Hanno deciso di rivedere a tal fine il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, conformemente alle disposizioni dell'articolo 236 e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:

Sua Maestà il Re dei Belgi:
S. E. Henry Fayat, Ministro Aggiunto agli Affari Esteri;

Il Presidente della Repubblica Federale di Germania:
S. E. Rolf Lahr, Segretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri;

Il Presidente della Repubblica Francese:
S. E. Jean-Marc Boegner, Ambasciatore, Presidente della delegazione francese presso la Conferenza;

Il Presidente della Repubblica Italiana:
S. E. Carlo Russo, Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri;

Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo:
S. E. Eugène Schaus, Vice-presidente del Governo e Ministro degli Affari Esteri;

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:
S. E. R. van Houten, Segretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri;
S. E. F M. Lampe, Ministro plenipotenziario delle Antille Olandesi.

I quali, riuniti su convocazione del Presidente del Consiglio della Comunità e dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

Hanno convenuto le disposizioni che seguono:

Articolo 1.

Le Antille Olandesi sono iscritte sull'elenco che figura all'Allegato IV del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea. Perciò, il « Protocollo relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficiano di un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri » non è più applicabile a questo paese.

Per quanto riguarda le relazioni tra questo paese, da un lato, e gli Stati membri e i Territori d'oltremare, dall'altro, il regime che risulta alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione e che risulterà in seguito per gli altri paesi e territori d'oltremare associati dall'applicazione del Trattato diventa applicabile alle Antille Olandesi.

Articolo 2.

Ai Protocolli allegati al Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea viene aggiunto il seguente Protocollo che ne sarà parte integrante: « Protocollo

sulle importazioni nella Comunità Economica Europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille Olandesi », il cui testo figura in allegato.

Articolo 3.

La presente Convenzione sarà ratificata dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispetttive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità. Tuttavia, qualora tale deposito avvenisse meno di quindici giorni prima dell'inizio del mese seguente, l'entrata in vigore della Convenzione sarà rinviata al primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito stesso.

Articolo 4.

La presente Convenzione, redatta in unico esemplare in lingua tedesca, in lingua francese, in lingua italiana e in lingua olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione.

H. FAYAT
R. LAHR
J. M. BOEGNER
C. RUSSO
E. SCHAUS
H. R. VAN HOUTEN W. F. M. LAMPE

FATTO a Bruxelles, il tredici novembre millenovecentossessantadue.

PROTOCOLLO SULLE IMPORTAZIONI NELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA DI PRODOTTI DEL PETROLIO RAFFINATI NELLE ANTILLE OLANDESI.

Le Alti Parti Contraenti, desiderando apportare precisazioni sul regime degli scambi applicabile alle importazioni nella Comunità Economica Europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille Olandesi,

Hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate a questo Trattato:

Articolo 1.

Il presente Protocollo è applicabile ai prodotti del petrolio delle voci 27-10, 27-11, 27-12, ex 27-13 (paraffina, cere di petrolio o di scisti e residui paraffinosi) e 27-14 della Nomenclatura di Bruxelles importati per il consumo negli Stati membri.

Articolo 2.

Gli Stati membri si impegnano ad accordare ai prodotti del petrolio raffinati nelle Antille Olandesi i vantaggi tariffari derivanti dall'associazione di queste ultime alla Comunità, alle condizioni previste dal presente Protocollo. Queste disposizioni sono valide, qualunque siano le norme d'origine applicate dagli Stati membri.

Articolo 3.

1. Qualora la Commissione, su domanda di uno Stato membro o di iniziativa propria, constati che le importazioni nella Comunità di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille Olandesi provocano effettive difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri, essa decide che i dazi doganali applicabili a dette importazioni saranno introdotti, aumentati o reintrodotti dagli Stati membri interessati, nella misura e per il periodo necessario per far fronte a questa situazione. Le aliquote dei dazi doganali così introdotti, aumentati o reintrodotti non possono superare quelle dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi per gli stessi prodotti.

2. Le disposizioni previste nel precedente paragrafo potranno essere applicate quando le importazioni nella Comunità di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille Olandesi raggiungono due milioni di tonnellate l'anno.

3. Le decisioni prese dalla Commissione a norma dei precedenti paragrafi, ivi comprese quelle intese a respingere la domanda di uno Stato membro, sono comunicate al Consiglio. Questo può occuparsene su richiesta di qualsiasi Stato membro e può, in qualunque momento, modificarle o annullarle con decisione presa a maggioranza qualificata.

Articolo 4.

1. Se uno Stato membro ritiene che le importazioni di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille Olandesi, effettuate direttamente o attraverso un altro Stato membro, provochino effettive difficoltà sul suo mercato e che è necessaria un'azione immediata per farvi fronte, può decidere, di propria iniziativa, di applicare a queste importazioni dazi doganali le cui aliquote non possono superare quelle dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi per gli stessi prodotti. Esso notifica questa decisione alla Commissione che decide, entro un mese, se le misure adottate dallo Stato possano essere mantenute o se debbano essere modificate o soppresse. Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, sono applicabili a questa decisione della Commissione.

2. Qualora le importazioni di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille Olandesi vengano effettuate direttamente o attraverso un altro Stato membro, in uno o più Stati membri della C. E. E. e superino in un anno civile i quantitativi indicati nell'Allegato al presente Protocollo, le misure eventualmente adottate a norma del paragrafo 1 da questo o da questi Stati membri per l'anno in corso, saranno considerate legittime: la Commissione, dopo essersi assicurata che i quantitativi fissati sono stati raggiunti, prenderà atto delle misure adottate. In tal caso, gli altri Stati membri si asterranno dal ricorrere al Consiglio.

Articolo 5.

Se la Comunità decide di applicare restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti del petrolio di qualsiasi provenienza, queste potranno essere applicate anche alle importazioni di tali prodotti provenienti dalle Antille Olandesi. In questo caso, sarà assicurato alle Antille Olandesi un trattamento preferenziale rispetto ai paesi terzi.

Articolo 6.

1. Le disposizioni previste agli articoli da 2 a 5 saranno riesaminate dal Consiglio, che delibera all'una-

nimità, previa consultazione del Parlamento Europeo e della Commissione, in occasione dell'adozione di una definizione comune dell'origine per i prodotti del petrolio provenienti dai paesi terzi e dai paesi associati, o in occasione di decisioni prese nell'ambito di una politica commerciale comune per i prodotti in questione, o dell'instaurazione di una politica energetica comune.

2. Tuttavia, al momento di questa revisione, dovranno comunque essere mantenuti per le Antille Olandesi, vantaggi equivalenti in forma appropriata e per un quantitativo di almeno due milioni e mezzo di tonnellate di prodotti del petrolio.

3. Gli impegni della Comunità relativi ai vantaggi di portata equivalente di cui al paragrafo 2 del presente articolo, potranno essere oggetto, in caso di bisogno, di una ripartizione per paese, tenendo conto dei quantitativi indicati nell'Allegato al presente Protocollo.

Articolo 7.

Per l'esecuzione del presente Protocollo, la Commissione è incaricata di seguire lo sviluppo delle importazioni negli Stati membri di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille Olandesi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, che ne assicura la diffusione, tutte le informazioni utili a questo scopo, secondo le modalità amministrative che essa raccomanda.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

H. FAYAT
R. LAHR
J. M. BOEGNER
C. RUSSO
E. SCHAUS
H. R. VAN HOUTEN W. F. M. LAMPE

FATTO a Bruxelles, il tredici novembre millenovecentosessantadue.

ALLEGATO AL PROTOCOLLO

Per l'applicazione del comma 2° dell'articolo 4 del Protocollo sulle importazioni nella Comunità Economica Europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille Olandesi, le Alte Parti Contraenti hanno deciso che i 2 milioni di tonnellate di prodotti del petrolio delle Antille siano ripartiti come segue tra gli Stati membri:

Germania	625.000 tonnellate
Unione Economica Belgo-Lussemburghese	200.000 tonnellate
Francia	75.000 tonnellate
Italia	100.000 tonnellate
Paesi Bassi	1.000.000 tonnellate

ATTO FINALE

I Plenipotenziari

di Sua Maestà il Re dei Belgi,

Il Presidente della Repubblica Federale di Germania,

Il Presidente della Repubblica Francese,

Il Presidente della Repubblica Italiana,

Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo,

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

riuniti a Bruxelles il 13 novembre 1962 in Conferenza dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri per la revisione a norma dell'articolo 236 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Hanno preso atto dei testi seguenti:

progetto presentato al Consiglio il 4 giugno 1962 dal Governo del Regno dei Paesi Bassi per la revisione del Trattato onde rendere applicabile alle Antille Olandesi il regime speciale di Associazione definito nella IV parte del Trattato,

parere adottato dal Parlamento Europeo il 19 ottobre 1962,

parere del 10 settembre 1962 della Commissione della Comunità Economica Europea,

parere favorevole del 22 ottobre 1962 del Consiglio della Comunità Economica Europea per riunire una Conferenza dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri per l'Associazione delle Antille Olandesi alla Comunità Economica Europea.

Hanno adottato i testi seguenti:

Convenzione di revisione del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea per rendere applicabile alle Antille Olandesi il regime speciale d'Associazione definito nella IV parte del Trattato,

Protocollo sulle importazioni nella Comunità Economica Europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille Olandesi ed Allegato a questo Protocollo.

Nel firmare tali testi, la Conferenza ha adottato le dichiarazioni seguenti:

Dichiarazione sul regime degli scambi tra le Antille Olandesi e gli Stati d'Oltremare associati:

I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, visto il parere sottoposto dalla Commissione al Consiglio, sono d'accordo per constatare che il regime delle relazioni commerciali tra le Antille Olandesi e gli Stati d'oltremare associati sarà stabilito d'accordo con detti Stati.

Dichiarazione sul regime definitivo delle importazioni nella Comunità di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille Olandesi:

I rappresentanti dei Governi degli Stati membri convengono che, nello stabilire il regime definitivo di cui all'articolo 6 del Protocollo sulle importazioni nella Comunità Economica Europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille Olandesi, sarà tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equivalente alle Antille Olandesi e agli altri paesi e territori d'oltremare associati in virtù della IV parte del Trattato che istituisce la Comunità.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale.

H. FAYAT
R. LAHR
J. M. BOEGNER
C. RUSSO
E. SCHAUS
H. R. VAN HOUTEN W. F. M. LAMPE

FATTO a Bruxelles, il tredici novembre millenovecentosessantadue.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SARAGAT

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1964, n. 892.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 12. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di « Diritto fallimentare ».

Art. 27. — All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di economia e commercio è aggiunto il seguente:

« Istituto di matematica finanziaria ».

Art. 35. — Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie è soppresso quello di « Istituzioni giuridiche ed economiche della Sardegna » e sostituito con quello di « Storia delle istituzioni giuridiche ed economiche della Sardegna ».

Art. 36. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di:

Storia della filosofia contemporanea;
Storia della pedagogia;
Storia e critica del cinema;
Sociologia;
Antropologia culturale;
Psicologia dell'età evolutiva;
Storia delle istituzioni giuridiche ed economiche della Sardegna.

L'insegnamento complementare di « Istituzioni giuridiche ed economiche della Sardegna », è soppresso.

Art. 37. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è aggiunto quello di:

« Letteratura anglo-americana ».

Art. 49. — All'elenco degli Istituti della Facoltà di magistero sono aggiunti i seguenti:

Istituto di pedagogia;
Istituto di psicologia e sociologia.

L'Istituto di « Pedagogia e sociologia » è soppresso.

Art. 50. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

« Clinica chirurgica pediatrica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 72. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1964, n. 893.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 25, relativo alle propedeuticità di esami del corso di laurea in Scienze politiche, è modificato nel senso che è aggiunta la propedeuticità dell'esame di Economia politica nei confronti di Scienza delle finanze.

Art. 37. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Biochimica applicata;
Malattie infettive;
Tecnica e diagnostica istopatologica.

L'insegnamento di « Tecnica diagnostica ed istologica » è soppresso.

Art. 45. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di:

25) Istochimica;
26) Citologia ed embriologia vegetale.

Art. 46. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di:

22) Istochimica;
23) Citologia ed embriologia vegetale.

Art. 175, relativo alla Scuola di specializzazione in Urologia è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente comma:

« Il direttore della Scuola di specializzazione in Urologia è il direttore della Clinica chirurgica generale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 73. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1964, n. 894.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 17. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza, sono aggiunti quelli di:

21) Storia del diritto canonico;
22) Diritto processuale amministrativo;
23) Teoria dell'interpretazione;
24) Diritto tributario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 74. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 895.

Rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1963, n. 324, relativo all'assegnazione di un posto di professore universitario di ruolo per la classe di Scienze matematiche, fisiche e naturali anzichè per la classe di Lettere e filosofia della Scuola normale superiore di Pisa per l'anno accademico 1964-65.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1963, n. 324, con il quale sono stati ripartiti, tra le varie Facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1962-63, i venti nuovi posti di professore di ruolo istituiti, per l'anno accademico medesimo, con la legge 2 marzo 1963, n. 163;

Visto il verbale dell'adunanza del 17 luglio 1964, nella quale il Consiglio direttivo della Scuola normale superiore di Pisa ha proposto che, in relazione alle esigenze dell'insegnamento, il posto di professore di ruolo assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1963, n. 324, per la classe di Lettere e filosofia, venga trasferito alla classe di Scienze matematiche, fisiche e naturali;

Ritenuta l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, dell'accoglimento della proposta del predetto Consiglio direttivo;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1963, n. 324, è parzialmente rettificato nel senso che alla Scuola normale superiore di Pisa è assegnato un posto di professore di ruolo per la classe di Scienze matematiche, fisiche e naturali, anzichè per la classe di Lettere e filosofia, con effetto dall'anno accademico 1964-65.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 86. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1964, n. 896.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 58. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) è aggiunto quello di « Letteratura moderna comparata ».

Art. 67. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di:

21) Didattica;
22) Antropologia culturale.

Art. 68. — La denominazione dell'insegnamento complementare di « Lingua e letteratura americana » inclusa tra le materie del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è cambiata in quella di « Letteratura anglo-americana ».

Art. 81. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Psichiatria ».

Art. 100. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di:

29) Citologia ed embriologia vegetale;
30) Fitogeografia;
31) Micologia;
32) Embriologia chimica;
33) Citologia.

Art. 202. — Agli insegnamenti costitutivi della Scuola nazionale di archeologia è aggiunto quello di « Protostoria europea ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 77. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1964, n. 897.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Mondovì.

N. 897. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Mondovì, già Scuola di avviamento professionale commerciale, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 55. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 898.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Barbara Vergine e Martire, nel quartiere Metanopoli nel comune di San Donato Milanese (Milano).

N. 898. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 15 giugno 1963, integrato con dichiarazione del 26 stesso mese ed anno, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Barbara Vergine e Martire nel quartiere Metanopoli nel comune di San Donato Milanese (Milano), al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa omonima e all'autorizzazione ad accettare una donazione consistente in un complesso immobiliare e di un terreno situato in comune di Bolgiano. Detti beni sono valutati L. 110.000.000, come da perizia del geom. Francesco Spiga.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 9. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 899.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Nostro Signore Gesù Cristo Re, nel comune di Pescara.

N. 899. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Penne - Pescara in data 25 dicembre 1963, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 29 gennaio e 29 febbraio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di Nostro Signore Gesù Cristo Re, nel comune di Pescara.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 14. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 900.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Barbara, in località Miniera di Perticara di Novafeltria (Pesaro e Urbino).

N. 900. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Montefeltro in data 8 dicembre 1963, integrato con dichiarazione del 18 aprile 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Barbara, in località Miniera di Perticara di Novafeltria (Pesaro e Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 12. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 901.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del SS. Crocifisso, nel comune di Grosseto.

N. 901. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Grosseto in data 1° gennaio 1960, integrato con dichiarazione del 1° marzo 1963, relativo alla erezione della Parrocchia del SS. Crocifisso, nel comune di Grosseto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *foglio n.* 13. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 agosto 1964, n. 902.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Fondazione Pietro Zarri - Castelmaggiore », con sede nel comune di Castelmaggiore (Bologna).

N. 902. Decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Fondazione Pietro Zarri - Castelmaggiore », con sede nel comune di Castelmaggiore (Bologna), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 187, *fogio n.* 22. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 1964.

Nomina del presidente del Comitato tecnico per gli idrocarburi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, concernente la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;

Sentito il Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Di Nardi è nominato presidente del Comitato tecnico per gli idrocarburi per il triennio 1° luglio 1964-30 giugno 1967.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 giugno 1964

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria e il commercio
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1964
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 299

(7812)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1964.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Treviso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge del 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Treviso vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dal primo comma dell'art. 1 della legge stessa per la istituzione dei seguenti Uffici agricoli di zona:

1) Asolo, con sede in comune di Asolo, comprendente i territori dei comuni di: Asolo, Altivole, Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Fonte, Maser, Monfumo, Paderno del Grappa, Possagno, San Zenone degli Ezzelini per una superficie agraria forestale di Ha 21.705 e di territorio coltivato di Ha 18.879;

2) Castelfranco, con sede in comune di Castelfranco, comprendente i territori dei comuni di: Castel-

franco, Castello di Godego, Loria, Resana, Riese Pio X, Vedelago per una superficie agraria forestale di Ha 19.901 e di terreno coltivato di Ha 19.738;

3) Conegliano, con sede in comune di Conegliano, comprendente i territori dei comuni di: Conegliano, Codognè, Gaiarine, Godega Sant'Urbano, Mareno di Piave, Orsago, Pieve di Soligo, Refrontolo, S. Fior, San Pietro di F., Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Susegana, Vazzola, per una superficie agraria forestale di Ha 30.493 e di terreno coltivato di Ha 29.491;

4) Montebelluna, con sede in comune di Montebelluna, comprendente i territori dei comuni di Montebelluna, Arcade, Giavera, Caerano San Marco, Cornuda, Crocetta del Montello, Nervesa della Battaglia, Pederobba, Trevignano, Volpago del Montello, per una superficie agraria forestale di H. 23.219 e di terreno coltivato di Ha 21.089;

5) Oderzo, con sede in comune di Oderzo, comprendente i territori dei comuni di Oderzo, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Fontanelle, Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Ormelle, Ponte di Piave, Portobuffolè, Salgareda, San Polo di Piave, per una superficie agraria forestale di Ha 33.218 e di terreno coltivato di Ha 32.855;

6) Valdobbiadene, con sede in comune di Valdobbiadene, comprendente i territori dei comuni di: Valdobbiadene, Farra di Soligo, Miane, Moriago, Segusino, Sernaglia, Vidor, per una superficie agraria forestale di Ha 17.015 e di terreno coltivato di Ha 14.245;

7) Vittorio Veneto, con sede in comune di Vittorio Veneto, comprendente i territori dei comuni di: Vittorio Veneto,Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Colle Umberto, Cordignano, Follina, Fregona, Revine Lago, Sarmede, Tarzo per una superficie agraria forestale di Ha 26.791 e di terreno coltivato di Ha 21.570;

Rilevata la opportunità, di provvedere in conformità delle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Treviso, di sopprimere i preesistenti uffici staccati, di seguito indicati:

1) Conegliano, istituito con decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

2) Oderzo, istituito con decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

3) Castelfranco Veneto, istituito con decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

4) Montebelluna, istituito con decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

5) Vittorio Veneto, istituito con decreto ministeriale 30 aprile 1949;

6) Valdobbiadene, istituito con decreto ministeriale 9 giugno 1951;

7) Asolo, istituito con decreto ministeriale 9 giugno 1951.

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 13 aprile 1964, sono soppressi i seguenti uffici staccati dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Treviso istituiti con i decreti ministeriali a fianco di ciascuno indicati:

1) Conegliano, decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

2) Oderzo, decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

3) Castelfranco Veneto, decreto ministeriale 28 febbraio 1938;

4) Montebelluna, decreto ministeriale 28 febbraio 1938.

5) Vittorio Veneto, decreto ministeriale 30 aprile 1949;

6) Valdobbiadene, decreto ministeriale 9 giugno 1951;

7) Asolo, decreto ministeriale 9 giugno 1951.

Art. 2.

Con la stessa data del 13 aprile 1964, sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Treviso ed alle sue dirette dipendenze i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Asolo, con sede nel comune di Asolo, con estensione comprendente il territorio dei comuni di: Asolo, Altivole, Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Fonte, Maser, Monfumo, Paderno del Grappa, Possagno, San Zenone degli Ezzelini, per una superficie agraria forestale di Ha 21.705 e di terreno coltivato di Ha 18.879;

2) Castelfranco, con sede nel comune di Castelfranco, con estensione comprendente i comuni di: Castelfranco, Castello di Godego, Loria, Resana, Riese Pio X, Vedelago, per una superficie agraria forestale di ettari 19.901 e di terreno coltivato di Ha 19.738;

3) Conegliano, con sede nel comune di Conegliano, con estensione comprendente i comuni di: Conegliano, Codognè, Gaiarine, Godega Sant'Urbano, Mareno di Piave, Orsago, Pieve di Soligo, Refrontolo, S. Fior, San Pietro di F., Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Susegana, Vazzola per una superficie agraria forestale di Ha 30.493 e di terreno coltivato di Ha 29.491;

4) Montebelluna, con sede nel comune di Montebelluna, con estensione comprendente i territori di: Montebelluna, Arcade, Giavera, Caerano San Marco, Cornuda, Crocetta del Montello, Nervesa della Battaglia, Pederobba, Trevignano, Volpago del Montello, per una superficie agraria forestale di Ha 23.219 e di terreno coltivato di Ha 21.089;

5) Oderzo, con sede nel comune di Oderzo, con estensione comprendente il territorio dei comuni di: Oderzo, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Fontanelle, Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Ormelle, Ponte di Piave, Portobuffolè, Salgareda, San Polo di Piave, per una superficie agraria forestale di Ha 33.218 e di terreno coltivato di Ha 32.855;

6) Valdobbiaddene, con sede nel comune di Valdobbiadene, con estensione comprendente il territorio dei comuni di: Valdobbiadene, Farra di Soligo, Miane, Moriago, Segusino, Sernaglia, Vidor, per una superficie agraria forestale di Ha 17.015 e di terreno coltivato di Ha 14.245;

7) Vittorio Veneto, con sede nel comune di Vittorio Veneto, con estensione comprendente il territorio di: Vittorio Veneto, Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Colle Umberto, Cordignano, Follina, Fregona, Revine Lago, Sarmede, Tarzo, per una superficie agraria forestale di Ha 26.791 e di terreno coltivato di ettari 21.570.

Roma, addì 13 aprile 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(7035)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Zoologia » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Padova, è vacante la cattedra di « Zoologia », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8007)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione del perimetro del bacino montano del rio Rin, affluente del Piave

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1964, registrato dalla Corte dei conti il 10 settembre 1964, al registro n. 13, foglio n. 122, per il perimetro del bacino montano del rio Rin, affluente del Piave, ricadente nel territorio dei comuni di Lozzo Cadore, Auronzo e Domegge, in provincia di Belluno, è stato delimitato ai sensi e per gli effetti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

(7792)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1964 il comune di Lecce viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.305.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7888)

Autorizzazione al comune di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1964 il comune di Reggio Calabria viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.466.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7889)

Autorizzazione al comune di Rotondella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1964 il comune di Rotondella (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.723.182, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7890)

Autorizzazione al comune di Margherita di Savoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1964 il comune di Margherita di Savoia (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.664.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7897)

Autorizzazione al comune di Pomarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1964 il comune di Pomarico (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.062.395 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7891)

Autorizzazione al comune di Nova Siri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1964 il comune di Nova Siri (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.077.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7892)

Autorizzazione al comune di Montescaglioso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1964 il comune di Montescaglioso (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.109.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7893)

Autorizzazione al comune di Miglionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1964 il comune di Miglionico (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.100.824, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7894)

Autorizzazione al comune di Grottole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1964 il comune di Grottole (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.136.437, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7895)

Autorizzazione al comune di Colobraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1964 il comune di Colobraro (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.312.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7896)

Autorizzazione al comune di S. Giorgio Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1964 il comune di S. Giorgio Lucano (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.850.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7901)

Autorizzazione al comune di Pedivigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1964 il comune di Pedivigliano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.897.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7898)

Autorizzazione al comune di Larino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1964 il comune di Larino (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7899)

Autorizzazione al comune di Rodi Garganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 ottobre 1964 il comune di Rodi Garganico (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7900)

Autorizzazione al comune di Mugnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1964 il comune di Mugnano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.454.785 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7902)

Autorizzazione al comune di Bettona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1964, il comune di Bettona (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7928)

Autorizzazione al comune di Roiate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1964, il comune di Roiate (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.172.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7930)

Autorizzazione al comune di Scheggia e Pascelupo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1964, il comune di Scheggia e Pascelupo (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.898.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7929)

Autorizzazione al comune di Pettorazza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1964, il comune li Pettorazza (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.134.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7931)

Autorizzazione al comune di Roccasinibalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1964, il comune di Roccasinibalda (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15 571.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7932)

Autorizzazione al comune di Colli del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1964, il comune di Colli del Tronto (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.270.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7933)

Autorizzazione al comune di Scansano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1964, il comune di Scansano (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7935)

Autorizzazione al comune di Lunano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1964, il comune di Lunano (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.168.558, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7936)

Autorizzazione al comune di Montignoso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1964, il comune di Montignoso (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.572.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(7938)

Autorizzazione al comune di San Vittore del Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1964, il comune di San Vittore del Lazio (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.403.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7934)

Autorizzazione al comune di Sezze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1964, il comune di Sezze (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.830.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7939)

Autorizzazione al comune di Castellini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1964, il comune di Castellini (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.578.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7940)

Autorizzazione al comune di Serra Sant'Abbondio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1964, il comune di Serra Sant'Abbondio (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.407.469, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7937)

Autorizzazione al comune di Comacchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1964, il comune di Comacchio (Ferrara), viene autorizzato al assumere un mutuo di L. 41 787.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7941)

Autorizzazione al comune di Gaeta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1964, il comune di Gaeta (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7944)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 198

Corso dei cambi del 14 ottobre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,86	624,83	624,8350	624,85	624,85	624,85	624,85	624,85	624,85	624,85
$ Can.	581 —	581,05	580,975	581,04	580,25	580,95	581,10	581 —	580,95	581 —
Fr Sv.	144,72	144,70	144,78	144,78	144,76	144,70	144,7725	144,70	144,74	144,75
Kr D.	90,20	90,20	90,15	90,215	90,25	90,20	90,1975	90,20	90,20	90,20
Kr N.	87,25	87,23	87,25	87,235	87,20	87,25	87,235	87,22	87,25	87,25
Kr Sv.	121,08	120,89	120,90	120,92	120,85	121,07	120,89	121,05	121,07	121,05
Fol.	173,53	173,67	173,70	173,6775	173,70	173,50	173,675	173,50	173,56	173,55
Fr B.	12,58	12,586	12,5890	12,5905	12,58	12,58	12,5895	12,58	12,58	12,585
Franco francese	127,52	127,51	127,505	127,52	127,53	127,51	127,52	127,50	127,51	127,51
Lst.	1739,41	1739,40	1739,60	1739,35	1739 —	1739,45	1739,475	1739,40	1739,45	1739,40
Dm. occ.	157,20	157,22	157,2350	157,2125	157,20	157,21	157,2125	157,20	157,21	157,22
Scell. Austr.	24,19	24,18	24,19	24,1925	24,15	24,19	24,18625	24,20	24,19	24,19
Escudo Port.	21,68	21,68	21,68	21,685	21,80	21,68	21,684	21,68	21,68	21,68

Media dei titoli del 14 ottobre 1964

Rendita 5 % 1935	104,15
Redimibile 3,50 % 1934	98,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,875
Id. 5 % (Città di Trieste)	93,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	92,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	99,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,775
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,525
Id. 5 % (» 1° ottobre 1973)	99,60

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 ottobre 1964

1 Dollaro USA	624,85
1 Dollaro canadese	581,07
1 Franco svizzero	144,776
1 Corona danese	90,206
1 Corona norvegese	87,235
1 Corona svedese	120,905
1 Fiorino olandese	173,676
1 Franco belga	12,59
1 Franco francese	127,52
1 Lira sterlina	1739,412
1 Marco germanico	157,212
1 Scellino austriaco	24,189
1 Escudo Port.	21,684

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 mod. 243 D.P. — Data: 12 settembre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Salerno — Intestazione: D'Ambrosio Antonio di Antonino — Titoli del Debito pubblico: nominativi 4 — Capitale L. 151.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 80 mod. 243 D.P. — Data: 8 ottobre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Trapani — Intestazione: Pipitone Natale — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 138 mod. 241 D.P. — Data: 17 novembre 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Venezia — Intestazione: Pavanel Livio, nato a Montereale Valcellina il 19 settembre 1928 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 2.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 mod 241 D.P. — Data: 19 luglio 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Torino — Intestazione: Vuillermoz Bianca, nata a Torino il 15 luglio 1911 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 285 mod. 241 D P. — Data: 14 giugno 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Avellino — Intestazione: De Paula Maria, nata a Guardia Lombardi il 6 febbraio 1903 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 60.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 mod. 241 D.P. — Data: 7 agosto 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Trento — Intestazione: Delladio don Valerio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 62.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 798 mod. 243 D.P. — Data: 17 febbraio 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Torino — Intestazione: Giammalva Giuseppa — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 21.500.

Numero ordinale portato dalla ricevua: 11768 mod. 25 A — Data: 5 febbraio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D. P. — Intestazione: Chiota Pasquale, nato a Formia il 10 novembre 1937 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 mod 241 D.P. — Data: 8 luglio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Matera — Intestazione: Di Pizzo Domenico, nato a Colabraro il 25 aprile 1891 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 15.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 mod. 241 D P. — Data: 5 agosto 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Lecce — Intestazione: Cezzi Giovanni, nato a Squinzano il 22 giugno 1910 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 240.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 settembre 1964

Il direttore generale reggente: GRECO

(7589)

MINISTERO DELLE FINANZE

ISPETTORATO GENERALE PER IL LOTTO E LE LOTTERIE

Bollettino ufficiale della « Lotteria di Merano »
(Manifestazione 27 settembre 1964)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Merano il 27 settembre 1964 ed esito del « Gran Premio Merano » svoltosi all'Ippodromo di Maja, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Primi premi: biglietti venduti, estratti, abbinati ai nomi dei tre cavalli classificati nell'ordine primo, secondo e terzo nel « Gran Premio Merano » svoltosi il 27 settembre 1964 all'ippodromo di Maja, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Premio L. 150 milioni al biglietto serie I n. 73991 abbinato al cavallo Loupiot.

2) Premio L. 35 milioni al biglietto serie A n. 63770 abbinato al cavallo Paolina Bonaparte.

3) Premio L. 20 milioni al biglietto serie O n. 16845 abbinato al cavallo Corelli.

B) Premi abbinati agli altri cavalli iscritti alla corsa « Gran Premio Merano » aventi diritto ciascuno al premio di L. 2.000.000;

1) Bigl. serie A	n. 23480	10) Bigl. serie P	n. 24741
2) » » C	» 30281	11) » » P	» 87982
3) » » C	» 54841	12) » » Q	» 21823
4) » » E	» 47403	13) » » Q	» 34923
5) » » G	» 24190	14) » » R	» 71232
6) » » I	» 88216	15) » » T	» 43334
7) » » I	» 99018	16) » » U	» 14545
8) » » L	» 08921	17) » » V	» 12054
9) » » L	» 63431		

C) Premi settimanali:

Sono stati inoltre attribuiti, durante il corso della manifestazione, premi settimanali per un importo complessivo di L. 19.800.000.

D) Premi ai rivenditori:

1) al venditore del biglietto serie I n. 73991 vincente il primo premio . . . . L. 2.000.000

2) al venditore del biglietto serie A n. 63770 vincente il secondo premio . . . . » 500.000

3) al venditore del biglietto serie O n. 16845 vincente il terzo premio . . . . » 200.000

Ai venditori dei diciassette biglietti vincenti i premi di abbinamento L. 50.000 ciascuno.

(7850)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalle autolinee esercitate dal comune di Rieti.

Con decreto 23 settembre 1964 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto alle autolinee esercitate dal comune di Rieti.

(7770)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Lecce

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8965, in data 28 settembre 1964, è stata prorogata fino al 30 novembre 1964 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Lecce, affidata al dott. Giuseppe Montefusco.

(7877)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO (I.C.E.)

Concorso per l'assegnazione di quarantacinque borse di studio per un corso post-universitario di specializzazione nel commercio estero.

Determinazione presidenziale

IL PRESIDENTE

Vista la nota del Ministero del commercio con l'estero n. 216454 del 3 ottobre 1964;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato esecutivo nella seduta del 6 ottobre 1964;

Determina:

Art. 1.

Nell'anno accademico 1964-65, su incarico del Ministero del commercio con l'estero e con il contributo finanziario dallo stesso accordato, si terrà presso l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.) Roma, il « 3° Corso di specializzazione nel commercio estero ».

Art. 2.

Il corso mira a facilitare la formazione di quadri direttivi specializzati nel commercio estero e più particolarmente nel commercio di esportazione. A tale fine si propone di fornire ai giovani, in possesso del diploma di laurea, la conoscenza delle nozioni indispensabili per operare in questo campo, secondo finalità private e pubbliche.

Art. 3.

Il corso si svolgerà presso la sede dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.) in Roma, via Liszt, 21 EUR.

Esso avrà la durata di 6 mesi e mezzo.

Le lezioni avranno inizio il 4 gennaio 1965 e termineranno il 30 giugno 1965.

Gli esami finali avranno luogo nella prima quindicina del mese di luglio 1965, secondo modalità che verranno a tempo debito comunicate.

Art. 4.

Il corso ha finalità eminentemente pratiche: tende ad avviare alla conoscenza specifica ed approfondita delle tecniche inerenti agli scambi con l'estero, con particolare riguardo ai sistemi più idonei ai fini dello sviluppo delle vendite sul mercato internazionale.

Il programma di insegnamento consisterà in alcuni corsi formativi ed orientativi sulle tecniche attinenti al commercio estero, e si articolerà essenzialmente in una serie di corsi monografici su argomenti specifici di particolare interesse per i traffici di esportazione, su conferenze, seminari, esercitazioni pratiche con visite a servizi pubblici e ad aziende industriali e commerciali.

Esso si completerà con il perfezionamento, improntato a criteri, di lingue estere.

In linea generale saranno tenute quattro ore di insegnamento al mattino e due ore al pomeriggio.

Gli orari ed i programmi relativi saranno stabiliti con regolamento a parte.

Art. 5.

Tutti gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni pratiche e non saranno ammessi agli esami finali se la frequenza non avrà raggiunto *almeno i nove decimi* delle lezioni ed esercitazioni svolte durante il corso.

I giorni di assenza dal corso, superiori a tre nel mese, verranno detratti, pro-quota, dalla Borsa mensile.

Quando le assenze siano superiori a quindici giorni consecutivi e cumulativamente nel trimestre potranno comportare la decadenza dalla borsa di studio.

Ai partecipanti che avranno sostenuto con esito favorevole gli esami finali verrà rilasciato un attestato.

L'Istituto si riserva la facoltà di utilizzare, nei propri servizi in Italia ed all'estero, coloro che avranno superato favorevolmente detti esami, dimostreranno le attitudini necessarie ed in quanto siano in possesso dei requisiti prescritti nei bandi di concorso per l'assunzione all'I.C.E.

Art. 6.

Il corso comprenderà quaranta posti che potranno essere conferiti ai candidati che ne faranno domanda e che risulteranno in possesso dei seguenti requisiti

a) diploma di laurea conseguito in una Università degli studi della Repubblica o altro Istituto superiore equiparato;

b) cittadinanza italiana;

c) godimento dei diritti politici;

d) età non superiore ai 30 anni;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

f) aver superato con esito favorevole l'esame di cui all'articolo seguente.

I requisiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere posseduti e riferiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Ulteriori cinque posti potranno essere assegnati, su proposta della Commissione esaminatrice di cui ai successivi articoli 7 e 8, a cittadini dei Paesi esteri in via di sviluppo, di età non superiore ai 30 anni ed in possesso di un diploma di laurea equipollente.

Nel caso di mancato conferimento di tali cinque posti, essi potranno essere assegnati a cittadini italiani in aggiunta ai quaranta sopra specificati ed attribuiti con le medesime modalità e requisiti.

Art. 7.

L'esame di ammissione di cui alla lettera *f*) dell'art. 6 sarà costituito da:

1) un colloquio su argomenti fondamentali di politica economica e finanziaria e di tecnica commerciale, con particolare riferimento al commercio internazionale;

2) una prova scritta ed orale, in lingua straniera da scegliersi tra francese, inglese, russo, spagnolo e tedesco.

I candidati, oltrechè per la lingua prescelta per la prova obbligatoria (che dovrà confermare la buona conoscenza della lingua straniera), possono chiedere di sostenere l'esame facoltativo, scritto ed orale, in una o più delle altre lingue già indicate e nel portoghese.

L'esame avrà luogo davanti una Commissione nominata con successivo provvedimento dal presidente dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero.

I candidati vi saranno invitati mediante comunicazione individuale che sarà inviata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'esame stesso.

Art. 8.

La Commissione di cui all'art. 7 provvederà altresì alla valutazione dei titoli ed alla formazione delle graduatorie da sottoporre all'approvazione del Comitato Esecutivo dell'I.C.E. al cui giudizio insindacabile è riservata la decisione per la ammissione al corso.

Art. 9.

Coloro che saranno ammessi al corso fruiranno, per la durata dello stesso, di una borsa di studio della misura mensile di L. 70 mila per i non residenti a Roma, e di L. 40 mila per i residenti a Roma. Detti importi sono da considerarsi netti da ritenute erariali.

Art. 10.

Alla fine del primo trimestre di insegnamento sarà tenuto un saggio esplorativo.

In caso di mancato profitto risultante da detto saggio sarà disposto l'allontanamento dell'allievo con l'esclusione dal corso e la revoca della concessione della borsa di studio.

Art. 11.

La domande di partecipazione al corso ed alle relative borse di studio dovranno essere redatte in carta bollata da L. 200 ed indirizzate all'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.) Roma, via Liszt, n. 21 EUR.

Esse dovranno pervenire all'Istituto entro il 30 novembre 1964.

Vale a tale riguardo la data del timbro postale di arrivo.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al proprio cognome e nome:

a) il luogo e la data di nascita;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere nel pieno godimento dei diritti politici;

d) di essere in possesso del titolo di studio richiesto, la Università che lo ha rilasciato e la data in cui il titolo stesso è stato conseguito ed il *voto di laurea;*

e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

f) le lingue estere conosciute con certificati relativi ed eventuali corsi frequentati in Italia ed all'estero, nonchè la precisazione della lingua estera nella quale intende sostenere la prova obbligatoria e le altre lingue estere, tra quelle indicate all'art. 7, nelle quali desidera eventualmente sostenere la prova facoltativa;

g) gli eventuali servizi prestati presso Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici ed Aziende private e le cause di eventuale risoluzione dei predetti rapporti di lavoro;

h) altri titoli di valutazione posseduti;

i) la precisa indicazione del loro recapito con l'obbligo di comunicare all'Istituto le variazioni del recapito stesso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, ovvero dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal capo dell'ufficio della Amministrazione pubblica presso cui l'aspirante stesso si trova in servizio.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1. Diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto con allegato certificato dal quale risulti il voto di laurea e quello conseguito nelle singole discipline. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante dovrà produrre un certificato rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma.

2. Certificato generale del casellario giudiziale.

3. Certificato medico dal quale risulti che l'aspirante è di sana costituzione fisica. Tale certificato dovrà essere rilasciato o dall'ufficio sanitario del comune di residenza, o da un medico militare o da un medico provinciale.

4. Documento dal quale risulti la posizione rispetto agli obblighi militari.

5. Documentazione attestante gli eventuali servizi e titoli di valutazione di cui alle lettere *g*) e *h*) in precedenza indicate.

L'Istituto si riserva di chiedere successivamente ai candidati tutti gli altri documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti ai cinque posti conferibili a cittadini di Paesi esteri in via di sviluppo di cui al terzo comma dell'art. 6, dovranno indicare nella domanda oltre al proprio cognome e nome, gli elementi di cui alle lettere *a*), *d*), *f*), *h*) ed *i*); la domanda stessa dovrà essere corredata da idonea documentazione relativa al titolo di studio ed agli altri eventuali titoli di valutazione di cui siano in possesso.

E' in facoltà dell'aspirante di esibire quella ulteriore documentazione da esso ritenuta utile.

Le domande che perverranno successivamente alla data utile per la presentazione, non saranno prese in considerazione.

Roma, addì 6 ottobre 1964

Il presidente: DALL'OGLIO

(7912)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami e per titoli a due posti di alunno presso la Scuola archeologica italiana di Atene per l'anno 1963.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, del 28 maggio 1964, numero 22, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1964, registro n. 22, foglio n. 112, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami e per titoli a due posti di alunno per l'archeologia e le antichità greche e romane presso la Scuola archeologica italiana di Atene, per l'anno 1963.

(7795)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie e della tabella di valutazione dei titoli concernenti il concorso a posti di preside negli istituti tecnici.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, del 9 luglio 1964, n. 28, sono state pubblicate le graduatorie del concorso a posti di preside negli istituti tecnici, indetto con decreto ministeriale 23 novembre 1961.

La tabella dei criteri seguiti dalla Commissione per la valutazione dei titoli è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale, parte II, del 3 settembre 1964, n. 36.

(7949)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso concernente la pubblicazione della graduatoria di merito, relativa al Compartimento di Verona, del concorso pubblico a milleduecento posti di manovale in prova, nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

Nel Bollettino ufficiale n. 17 - Parte 1ª e 2ª - dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in data 15 settembre 1964, è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 giugno 1964, n. 10657, che approva la graduatoria del Compartimento di Verona relativa al concorso pubblico per esami e per titoli a milleduecento posti di manovale in prova, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1422.

(7926)

Avviso concernente la pubblicazione della graduatoria, relativa al Compartimento di Bologna, del concorso pubblico a milleduecento posti di manovale in prova, nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960.

Nel Bollettino ufficiale n. 17 - Parte 1ª e 2ª - dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in data 15 settembre 1964, è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 marzo 1964, n. 6332, che approva la graduatoria del Compartimento di Bologna relativa al concorso pubblico per esami e per titoli a milleduecento posti di manovale in prova, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1422.

(7927)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.